

COMUNE DI MONTE ARGENTARIO

REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE PER LA RIMOZIONE COATTA DEI VEICOLI

(approvato con Deliberazione del C.C n. 127 del 18 dicembre 2017)

INDICE

Art. 1 Disposizioni generali.

Art. 2 Istituzione del servizio di rimozione

Art. 3 Modalità di affidamento del servizio in concessione.

Art. 4 Durata dell'affidamento del servizio e requisiti del concessionario.

Art. 5 Attrezzature.

Art. 6 Depositeria/custodia

Art. 7 Orario di servizio ed estensione della convenzione.

Art. 8 Tariffe dei servizi.

Art. 9 Assicurazioni – Penali e Responsabilità.

Art. 10 Esclusione dal pagamento delle spese.

Art. 11 Restituzione dei veicoli rimossi – Modulistica – Registri.

Art. 12 Mancato ritiro dei veicoli rimossi.

Art. 13 Ritiro degli oggetti giacenti all'interno dei veicoli rimossi.

Art. 14 Obblighi del concessionario e modalità di svolgimento del servizio.

Art. 15 Penalità – Contenzioso.

Art. 16 Adempimenti del Comando di Polizia Municipale.

Art. 17 Divieto di subappalto.

Art. 18 Casi di annullamento del verbale da parte del Prefetto o del Giudice.

Art. 19 Zone in cui non si garantisce la rimozione dei veicoli.

Art. 20 Oneri di custodia

Art. 21 Disposizioni finali.

Art. 1
Disposizioni generali.

Il presente regolamento disciplina:

- il servizio per la rimozione dei veicoli, disposta a norma dell'art. 159 del D.lgs. 30/04/1992 n. 285 dal personale dipendente dal Comando di Polizia Municipale di Monte Argentario durante lo svolgimento delle attività di competenza degli organi di Polizia Stradale.
- le modalità di intervento del carro attrezzi per la rimozione dei veicoli e la custodia degli stessi disposta dalla Polizia Municipale, e dai soggetti di cui all'art. 17, comma 132 e 133 della L. 127/97 (cosiddetti "ausiliari del traffico"), ai sensi degli artt. 215 e 159, comma 2° del D. Lgs n. 285/92;
- il recupero o spostamento di quei veicoli che, pur trovandosi in sosta regolare nella pubblica via, si rendesse necessario rimuovere per motivi di pubblico interesse o di pubblica sicurezza;
- la gestione della depositaria consistente nella custodia e restituzione dei veicoli introdotti, ed attività connesse;

Art. 2
Istituzione del servizio di rimozione

Il servizio di rimozione dei veicoli viene effettuato nelle strade pubbliche ed in quelle private aperte al pubblico transito, ove sia applicabile il codice della strada.

La rimozione viene effettuata in tutti i casi previsti dal vigente Codice della Strada e quando i veicoli siano stati abbandonati ovvero coinvolti in incidenti e costituiscano intralcio o pericolo alla sicurezza della circolazione.

La rimozione dovrà essere effettuata con le modalità stabilite dall'art. 215 del Codice della Strada e dall'art.

397 del relativo regolamento di esecuzione.

In alternativa alla rimozione, la Polizia Municipale può disporre, lo spostamento del veicolo, senza onere di custodia, purché il veicolo in posizione irregolare non costituisca intralcio o pericolo alla circolazione.

Art. 3
Modalità di affidamento del Servizio in concessione .

L'affidamento del servizio avverrà sulla base di un canone di concessione mediante gara ad evidenza pubblica.

Art. 4
Durata dell'affidamento del Servizio e requisiti del Concessionario.

L'affidamento del servizio, ai sensi dell'art. 354 del regolamento di esecuzione al Codice della Strada ha durata biennale, rinnovabile per un massimo di due bienni;

Il servizio può essere affidato in concessione, ai soggetti che siano in possesso dell'autorizzazione di rimessa di cui al D.P.R. 19/12/2001, n. 480, e Regolamento Comunale per l'insediamento e l'esercizio di rimesse e deposito di veicoli, e dei requisiti indicati nel bando, in particolare devono essere in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 354 e 394 del D.P.R. 495/92 (regolamento di esecuzione del Codice della Strada) e dall'art 38 D. Lgs 163/2006 e devono essere forniti di idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi a copertura di quanto previsto dal codice civile, nel rispetto dei massimali previsti dall'art. 4 D.M. del 04.09.1998. n. 401.

Il concessionario deve attestare, inoltre, che la polizza copre tutti i rischi connessi all'esercizio delle attività oggetto della concessione.

Il concessionario solleva il Comune di Monte Argentario da ogni e qualsiasi responsabilità sin dal momento in cui il veicolo viene preso in carico, come meglio precisato all'art. 9, e, pertanto, risponde personalmente anche in caso di mancanza di copertura assicurativa che si venga a verificare durante la vigenza del contratto di concessione e per l'eventualità che l'ammontare dei danni cagionati possa risultare di importo superiore al massimale assicurato. Il venir meno dei requisiti previsti dal presente articolo comporta la revoca della concessione a danno del concessionario.

Resta ferma la necessità da parte del concessionario di dotare ciascun veicolo adibito al servizio di rimozione di polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi, prevista dall'art. 2043 del codice civile. Il concessionario deve aver assolto tutti gli obblighi verso i propri dipendenti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, rispettare le norme previste dal D.Lgs. 81/2008 in merito alla sicurezza sui luoghi di lavoro, e assumere a proprio carico tutti gli oneri relativi. Tali oneri ed obblighi devono essere mantenuti per tutto il periodo di

vigenza della concessione. A tale proposito l'Amministrazione si riserva di svolgere verifiche periodiche.

Art. 5 Attrezzature

La ditta aggiudicataria deve assicurare il servizio con veicoli rispondenti alle caratteristiche definite dagli artt. 12 e 354 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada, nonché dall'art. 159 del Codice della Strada,

Art. 6 Depositeria/custodia

Si definisce come "custodia" la conservazione dei veicoli rimossi in luogo di deposito, la stessa dovrà essere autorizzata ai sensi di legge, sia per la custodia "semplice" dei veicoli, sia per la custodia Giudiziaria.

I veicoli rimossi saranno depositati nella depositeria in disponibilità del concessionario, ubicata nel territorio comunale di Monte Argentario; inoltre il deposito dovrà essere attrezzato in modo da garantire la sicurezza dei mezzi depositati, adeguatamente recintata per tutta l'estensione, dovrà avere una superficie minima tale da consentire il contemporaneo ricovero di almeno 10 autoveicoli e 5 motoveicoli/ciclomotori.

All'interno dell'area di deposito dei veicoli la ditta concessionaria dovrà espletare le funzioni di custode, secondo le prescrizioni di cui all'art. 397 c. 3° del dpr 495/92, assumendo le conseguenti responsabilità stabilite dalle vigenti leggi in materia, con particolare riferimento alle norme civilistiche che disciplinano il deposito di beni altrui.

Art. 7 Orario di Servizio ed estensione della Convenzione.

Il concessionario dovrà garantire il servizio tutti i giorni per l'intero arco dell'anno, festivi inclusi. L'orario ordinario del servizio corrisponderà all'orario di servizio vigente per gli appartenenti alla Polizia Municipale, fermo restando in caso di necessità, la facoltà di richiedere l'intervento anche oltre tale orario e in orario notturno/festivo.

Il servizio di restituzione agli aventi titolo, dei veicoli rimossi, dovrà essere garantito nell'orario dalle ore 7,00 alle ore 21,00 nei giorni feriali e festivi; nei mesi di luglio e agosto dovrà essere esteso fino alle ore 24,00.

L'utilizzo della convenzione che si andrà a stipulare si intende estesa anche agli altri organi di polizia stradale operanti sul territorio comunale.

Art. 8 Tariffe dei servizi.

Le tariffe per la rimozione dei veicoli applicabili da parte dei titolari del servizio di rimozione, custodia e restituzione dei veicoli (Concessionario) sono determinate in conformità del decreto Ministeriale n.401 del 04/09/1998, al netto della variazione del 20% in diminuzione (facoltà esercitata ex art. 1, c. 2, D.M. 401/98); Il concessionario del servizio ha l'obbligo di tenere ben visibile sui veicoli e nel luogo di custodia le tariffe in vigore - ivi comprese le maggiorazioni previste per il servizio notturno o festivo - ed esibirle a richiesta dell'utenza.

Art. 9 Assicurazioni - Penali e Responsabilità.

Il concessionario dovrà assumersi ogni responsabilità per eventuali danni provocati ai veicoli ed a terzi nel corso dell'effettuazione delle operazioni relative al servizio, nonché per eventuali danni derivanti al personale ed ai mezzi impiegati.

Esso è responsabile del veicolo dal momento dell'aggancio, al momento della restituzione all'avente titolo.

Il concessionario dovrà essere in regola con l'assicurazione R.C.A. di ogni veicolo ad uso speciale impiegato nel servizio rimozione, secondo quanto previsto dal vigente Codice della Strada. La depositeria utilizzata dovrà essere coperta da assicurazione ai sensi di Legge;

La ditta concessionaria è tenuta ad eseguire tutte le operazioni inerenti al servizio, con sollecitudine, cautela e diligenza, in modo da non creare intralcio alla circolazione.

Art. 10

Esclusione dal pagamento delle spese.

Nel caso in cui (per cause di forza maggiore e/o di pubblica sicurezza o pubblico interesse) si dovesse procedere allo spostamento o alla rimozione di veicoli regolarmente parcheggiati, nulla sarà dovuto da parte dei proprietari degli stessi. Il compenso spettante alla ditta concessionaria, sarà a carico di chi ha causato l'evento che ha reso necessario l'intervento risultante dal verbale di contravvenzione/contestazione.

In caso di avaria ai mezzi della Polizia Municipale di Monte Argentario la ditta presterà soccorso stradale a titolo gratuito.

Art. 11

Restituzione dei veicoli rimossi – Modulistica – Registri.

Per la restituzione del veicolo rimosso, l'avente titolo dovrà presentarsi al responsabile della depositaria, provando il titolo alla restituzione del veicolo e versando le spese di intervento, rimozione e custodia. Dell'avvenuta restituzione, il depositario redige apposito verbale, lo stesso dovrà contenere la data e l'ora della restituzione, nonché la dichiarazione che il veicolo non ha subito danni. Il predetto verbale dovrà essere redatto in triplice copia, (una da consegnarsi all'interessato, una da trasmettere all'organo accertatore e l'altra da trattenersi da parte del depositario), e sarà sottoscritto dal depositario e dall'interessato.

Il depositario dovrà tenere un apposito registro di carico e scarico dei veicoli rimossi e restituiti e dovrà trasmettere ogni mese alla Polizia Municipale, l'elenco dei veicoli giacenti.

Delle somme riscosse, il concessionario rilascerà quietanza, in triplice copia secondo le modalità sopraesposte.

Art. 12

Mancato ritiro dei veicoli rimossi.

La ditta, in caso di mancato ritiro del veicolo, trascorse 48 ore dall'avvenuta rimozione, deve avvisare il Comando di P.M., tramite telefax o mail, per le verifiche del caso.

Nell'ipotesi di mancato ritiro del veicolo sottoposto a rimozione, fermo, sequestro, entro i termini prescritti per legge da parte del proprietario o avente titolo, il Comando di Polizia Municipale dando applicazione alle disposizioni previste dal DPR 189/2001, si attiverà secondo le normative vigenti tramite il servizio patrimonio dell'ente;

Art. 13

Ritiro degli oggetti giacenti all'interno dei veicoli rimossi.

Nel caso in cui la persona legittimata al ritiro del veicolo non intendesse ritirare lo stesso, ma soltanto gli oggetti giacenti al suo interno, si provvederà alla consegna, previa autorizzazione dell'Organo di Polizia Stradale o di Polizia Municipale che ha disposto la rimozione, a compilare un apposito verbale, in triplice copia (una da consegnarsi all'interessato, una da trasmettere all'organo accertatore e l'altra da trattenersi da parte del depositario).

Art. 14

Obblighi del Concessionario e modalità di svolgimento del servizio.

Il concessionario è tenuto ad eseguire tutte le operazioni inerenti il servizio, con sollecitudine, cautela e diligenza, in modo da non creare intralcio alla circolazione.

I veicoli "carro attrezzi" dovranno raggiungere il luogo dell'intervento entro il tempo massimo di **trenta (30) minuti** dalla chiamata da parte dell'organo accertatore, salvo che il ritardo eccedente sia dovuto a giusta e comprovata causa e sia congruo rispetto alla stessa.

Art. 15

Penalità – Contenzioso.

Nel caso di infrazione di lieve entità da parte del Concessionario, (es. momentanea assenza degli addetti alla custodia, lieve ritardo nei tempi di intervento, comportamento irrispettoso nei confronti dell'utenza ovvero rifiuto di operazioni richieste dagli Agenti di Polizia Stradale) sarà applicata, previa formale contestazione, anche su segnalazione degli agenti accertatori, da parte del Responsabile del Servizio della Polizia Municipale di Monte Argentario una penale pari a € 200,00 (euro duecento/00) per episodio.

Ripetute lievi infrazioni, o gravi infrazioni (es. abbandono della custodia dei veicoli, percepimento indebito di somme di denaro, alterazione registri) potranno essere causa di rescissione del contratto.

Il Foro territorialmente competente a decidere a qualsiasi controversia che dovesse sorgere in merito alla presente convenzione sarà esclusivamente quello di Grosseto.

Art. 16

Adempimenti del Comando di Polizia Municipale.

Presso il Comando Polizia Municipale sarà tenuto un registro sulle rimozioni effettuate su cui dovranno essere riportati i seguenti dati:

- tipo veicolo
- targa veicolo
- località di prelievo
- orario della rimozione
- agente che ha provveduto alla rimozione
- data consegna del veicolo
- articolo del Codice della strada violato o altro motivo dell'avvenuta rimozione.

Nei verbali di rimozione dovranno essere riportati, in particolare, le condizioni del veicolo relativamente alla carrozzeria e le parti esterne, eventuali oggetti visibili dall'esterno, eventuali danni subiti durante le operazioni di rimozione. E' auspicabile il ricorso a foto.

Art. 17

Divieto di Subappalto.

Alla ditta aggiudicataria del servizio, è vietato cedere o subappaltare in tutto o in parte il servizio, a pena della risoluzione del contratto.

Art. 18

Casi di annullamento del verbale da parte del Prefetto o del Giudice.

Nel caso di annullamento del verbale di accertamento della violazione al Codice della Strada che ha determinato la rimozione, a seguito di impugnazione ai sensi degli artt. 203 e 204 bis del predetto codice, il concessionario rimborserà l'utente, entro 60 gg. dalla richiesta, di tutte le spese di prelievo e custodia, con possibilità di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione che per mezzo dei propri pubblici ufficiali ha disposto la rimozione.

Art. 19

Zone in cui non si garantisce la rimozione dei veicoli.

Per motivi oggettivi di spazio, non si garantisce la rimozione nelle strade con larghezza inferiore a 4.00 metri, ed in tutti i casi in cui, a discrezione dell'agente accertatore non vi sia la possibilità tecnica di rimuovere il veicolo.

Art. 20

Oneri di custodia

Il servizio di rimozione è a carico esclusivo del soggetto per cui è stata disposta la rimozione del veicolo, senza onere alcuno a carico del bilancio comunale.

In tutti i casi di cessazione degli effetti del contratto di concessione restano fermi gli oneri di custodia a carico del concessionario fino ad esaurimento dei rapporti pendenti.

Art. 21

Disposizioni finali.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia al Cds ed alle altre norme di legge che disciplinano la materia, nonché al regolamento dei contratti e di contabilità vigenti.